

ALLEGATO "A" AL N. 22.265 DELLA RACCOLTA

STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede, durata

E' costituita l'associazione "**Mediatori Mediterranei ONLUS**", con sede in Cagliari.

L'associazione si propone di ottenere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura, per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, proponendo i valori dello sviluppo della mediazione e della conciliazione in campo civile e commerciale in un contesto nazionale, europeo e internazionale, con particolare riferimento alla dimensione dell'area del mediterraneo.

Scopi dell'associazione sono:

- contribuire ad una cultura della mediazione e della conciliazione nei diversi settori e contesti economici e sociali, diffondendone la conoscenza fra il pubblico e, in particolare, fra le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari o sociali;
- favorire la crescita, anche attraverso attività formative, di esperienze culturali, sociali e politiche capaci di rinnovare le istituzioni e di dare voce e realizzazione concreta alle potenzialità creative presenti nella società;
- promuovere ricerche e iniziative culturali;
- approfondire tematiche collegate al diritto nazionale e dell'Unione Europea;
- collaborare con organismi di mediazione di cui D.Lgs. n. 28/2010 e con Istituzioni pubbliche, Ordini professionali ed altri Enti ed Associazioni nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

L'Associazione è apartitica e si attiene ai principi di democraticità della struttura organizzativa e di elettività e gratuità delle cariche sociali.

Art. 3

Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs n. 40/1997 e succ., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, l'associazione:

1. promuove e cura la pubblicazione di collane editoriali e contributi scientifici;
2. gestisce il proprio sito internet;
3. organizza convegni, seminari, incontri, dibattiti;

4. fornisce la collaborazione di esperti ad iniziative culturali legate agli scopi sociali;

5. svolge tutte le attività che i propri organi ritengono utili al perseguimento dei fini sociali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci.

#### Art. 4

##### Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. dalle quote associative e contributi degli iscritti;
2. da sovvenzioni di enti, pubblici e privati, o persone fisiche;
3. da proventi delle attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento dei fini dell'associazione;
4. da liberalità di terzi (disposte per atto tra vivi e mortis causa);
5. da ogni altra entrata che risulti dal bilancio di esercizio annuale.

I proventi delle attività (compresi utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale) non possono, in nessun caso, essere distribuiti ai soci anche in modo indiretto, salvo che per espressa prescrizione o previsione di legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art. 5

##### Associati

Possono entrare a far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che aderiscono agli scopi indicati nell'art. 2.

L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il loro numero è illimitato; le persone fisiche che aspirano ad entrare nell'associazione devono avere compiuto la maggiore età.

I soci sono tenuti al versamento della quota annua stabilita dal Consiglio.

#### Art. 6

##### Domanda di ammissione

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione delle generalità del richiedente e l'impegno ad attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### Art. 7

##### Cessazione della qualifica di socio

La qualità di socio, esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, si perde per decadenza, recesso (nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia), morte.

#### Art. 8

##### Decadenza

La decadenza del socio dall'iscrizione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, ove ricorrono le seguenti condizioni:

1. perdita della capacità di agire;
2. violazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
3. morosità non sanata a fronte dell'obbligo del versamento delle quote sociali.

La decadenza per le motivazioni di cui ai punti 2) e 3) non potrà essere pronunciata senza preventiva contestazione al socio delle ragioni che la determinano e senza che gli sia consentito giustificare la propria condotta.

#### Art. 9

##### Recesso

Il socio, nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia, può recedere dall'associazione in qualsiasi momento previa comunicazione inviata al Presidente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio che recede non ha diritto alla restituzione di quanto abbia versato, nel tempo, all'Associazione.

#### Art. 10

##### Organi

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Tesoriere;
5. il Comitato Scientifico;
6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. il Collegio dei Probiviri.

#### Art. 11

##### Assemblea

L'assemblea è composta da tutte le persone fisiche e giuridiche ed Enti che hanno la qualità di socio.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione che la dirige con l'assistenza del Tesoriere che svolge le funzioni di Segretario dell'assemblea stessa.

L'ordine del giorno e la data della prima e seconda convocazione devono essere comunicati con congruo anticipo di almeno otto giorni.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria, anche fuori dei locali sociali.

Il socio può delegare, con atto scritto, un altro socio per la presenza e il voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie. È ammesso un massimo di tre deleghe per socio.

#### Art. 12

## Poteri dell'Assemblea

Rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;
2. la nomina del Consiglio Direttivo;
3. la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
4. la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
5. la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli altri organi sociali.

Rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria:

1. le modificazioni del presente Statuto;
2. lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogniqualevolta la sua convocazione sia richiesta dal Presidente, da almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In tali casi la convocazione deve essere fatta entro venti giorni dalla richiesta.

### Art. 13

#### Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti due terzi dei soci e in seconda convocazione se è presente almeno la metà dei soci. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, il voto si esprime per alzata di mano. Per le elezioni alle cariche sociali il voto si esprime a scrutinio segreto secondo la procedura determinata dalla stessa assemblea. In tali casi vengono designati due scrutatori, scelti dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo. Si considerano eletti coloro che all'esito dello scrutinio abbiano ricevuto, nell'ordine, il maggior numero di voti.

### Art. 14

#### Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si compone di un numero da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i soci. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente dell'associazione e il Tesoriere.

Qualora, nel corso del mandato, uno dei membri del Consiglio cessi dalla carica, il Consiglio stesso ne coopterà il sostituto tra i soci dell'associazione. Il mandato del socio cooptato cesserà peraltro con quello degli altri componenti il Consiglio di cui fa parte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente con preavviso

di almeno una settimana, ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti a voto palese.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Per l'elezione del Presidente si può procedere invece a scrutinio segreto.

#### Art. 15

##### Poteri del Consiglio Direttivo

Rientrano nella competenza del Consiglio Direttivo:

1. la nomina del Presidente dell'associazione e del Tesoriere;
2. la nomina dei componenti il Comitato Scientifico;
3. la predisposizione del programma annuale dell'associazione;
4. la predisposizione del bilancio annuale dell'associazione;
5. la dichiarazione di ammissione e di decadenza dei soci;
6. la determinazione della quota di iscrizione annuale;
7. l'accettazione di lasciti, eredità, legati o liberalità di privati o di enti pubblici;
8. ogni attività anche di straordinaria amministrazione che non sia esplicitamente riservata dallo Statuto ad altri organi sociali;
9. l'eventuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica.

#### Art. 16

##### Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Convoca gli organi collegiali dell'associazione e ne dirige le sedute.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri ad un consigliere, nonché, con speciale procura e per speciali atti, a terzi. La delega, in ogni caso, deve essere annotata nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sta in giudizio per l'associazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal consigliere delegato pro tempore dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 17

##### Tesoriere

Il Tesoriere svolge tutte le mansioni di gestione ordinaria del patrimonio dell'associazione, ne cura la contabilità, provvede alla tenuta dei libri sociali (libro dei verbali dell'Assemblea e libro dei verbali del Consiglio Direttivo), può essere delegato dal Consiglio direttivo allo svolgimento di singoli compiti, funge da segretario in tutte le riunioni degli organi collegiali. Svolge, in sostanza, tutti i compiti che gli altri organi dell'associazione ritengano opportuno affidargli.

#### Art. 18

Il Comitato Scientifico ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio

Direttivo; esso si compone di dieci membri.

Il Comitato Scientifico:

- a) - formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Associazione;
- b) - esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- c) - esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità delle attività di formazione e aggiornamento professionale, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
- d) - esprime parere sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dall'Associazione.

Esso si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni e può essere convocato dal suo Presidente o dal Presidente dell'Associazione quando lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

#### Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di esprimere pareri ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

#### Art. 20

L'Assemblea Generale nomina ogni tre anni il Collegio dei probiviri formato da tre componenti scelti anche fra non soci.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione delle controversie tra gli associati e tra l'Associazione e gli associati.

I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### Art. 21

##### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione dura dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio finanziario dovrà essere redatto il bilancio e il rendiconto annuale dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, da convocarsi entro 120 giorni dalla chiusura del medesimo

esercizio.

Art. 22

Scioglimento dell'Associazione

L'associazione può sciogliersi:

1. per accertata impossibilità di conseguire lo scopo sociale;
2. su deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore e decide anche sulla devoluzione del patrimonio residuo destinandolo ad enti o istituzioni non lucrative di utilità sociale, con finalità analoghe a quelle dell'Associazione o, comunque, a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle norme di legge vigenti in materia di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

CARLO PILIA

MILENA ZANARDI

NILO ZANARDI

CRISTINA POLICHETTI

CLAUDIA RABELLINO

ROBERTO ARANGINO

AGOSTINO TROGU

GIAMPIERO UCCHEDDU

GIANNI CHERCHI notaio

segue sigillo: CHERCHI GIANNI DI CESARE NOTAIO IN CAGLIARI